



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Pu e P1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. DONATO PLENTEDA

- Presidente -

FALLIMENTO E
ISTITUTI AFFINI

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Ud. 25/10/2012 - CC

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 6803/2011

Dott. ANDREA SCALDAFFERRI

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 186

ORDINANZA

sul ricorso 6803-2011 proposto da:

FALLIMENTO

() in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA _____ presso lo
studio dell'avvocato _____ rappresentato e difeso
dall'avvocato _____ giusta procura speciale sul
retro del primo foglio del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

_____ elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE _____ presso lo studio dell'avvocato _____
_____ presso lo Studio _____
rappresentata e difesa dall'avvocato _____ giusta
mandato in calce al controricorso;



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 430/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO del 13.1.2011, depositata il 16/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito per il ricorrente l'Avvocato _____ che si riporta agli scritti;

udito per la controricorrente l'Avvocato _____ per delega avv. romano _____ che si riporta ai motivi del controricorso e chiede il rigetto del ricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che si riporta alla relazione scritta.

Ritenuto in fatto e in diritto

Con sentenza 26 marzo 2009 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della _____ s.a.s. e del socio accomandatario illimitatamente responsabile _____ nonché in estensione, con sentenza in data 22 aprile 2010, della socia accomandante _____ che ha proposto reclamo alla Corte d'appello di Milano per contestare la propria ingerenza nella gestione societaria.

Con sentenza n. 430 depositata il 18 febbraio 2011 e comunicata il 23 febbraio stesso anno, la Corte d'appello ha accolto il reclamo, e quindi revocato la dichiarazione di fallimento della predetta.

Contro quest'ultima decisione ricorre per cassazione il curatore fallimentare con due mezzi resistiti dall'intimata con controricorso.

Il Consigliere rel. ha proposto la trattazione del ricorso in camera di consiglio osservando che: " I due motivi, logicamente connessi,



denunciano l'erroneità della decisione impugnata fondata sulla considerazione che, data l'età avanzata della [redacted] le garanzie reali e personali da essa concesse a copertura di debiti della società verso le banche, la loro escussione sui suoi beni, pagamenti e prelievi eseguiti per conto della società ed il potere di disporre delle sue risorse finanziarie, non sarebbero idonee a dar prova della sua ingerenza nella gestione sociale. Secondo insegnamento consolidato, tali atti, in assenza di procura speciale per singoli affari, concretano invece attività d'amministrazione del socio accomandante, ed alla sua stregua non rilevano le circostanze evidenziate dalla Corte del merito circa il rapporto coniugale che lega la [redacted] all'accomandatario e la genericità della delega bancaria predisposta su moduli standard, relativa peraltro ad operazioni marginali.

La resistente replica per l'inammissibilità delle censure.

La decisione impugnata, espressamente aderente a Cass. n. 13468/2010, secondo cui "La prestazione di garanzia in favore di una società in accomandita semplice ed il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali (quand'anche indebito o addirittura illecito) non integrano l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice - con l'assunzione della responsabilità illimitata, a norma dell'art. 2320 cod. civ., e la conseguente estensione al socio del fallimento della società, ai sensi dell'art. 147 della legge fall. - in quanto la prima attiene al momento esecutivo delle obbligazioni ed il secondo non costituisce un atto di gestione della società", rende conto con puntuale e logica motivazione dell'apprezzamento condotto sul coacervo delle circostanze addotte dal curatore fallimentare a sostegno della domanda d'estensione del fallimento nei confronti della [redacted] conformi a quelle menzionate nel citato arresto, e della relativa sintesi conclusiva. I



motivi inducono alla rivisitazione nel merito di tale vaglio critico senza peraltro confutare l'enunciato nel cui solco è stato condotto, né esporre argomenti che ne prospettino argomenti di smentita”.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta, avversata dal ricorrente con memoria difensiva che richiama astratti enunciati di cui il giudice del merito ha comunque tenuto conto, rilevando altresì la discutibilità della stessa estensione del fallimento al socio accomandante atteso che, alla luce del microsistema delineato dal riformato art. 147 legg fall., la ripercussione del fallimento sociale opera nei confronti dei soci illimitatamente responsabili per la qualità istituzionale ricoperta nei tre modelli legali tipicamente e tassativamente considerati- s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a.-, e non già nei riguardi di coloro che si trovino ad assumerla in conseguenza di eventi patologici o contingenti, tra i quali è annoverabile l'accomandante che si sia ingerito nella gestione societaria.

Tutto ciò premesso deve disporsi il rigetto del ricorso disponendo la compensazione delle spese della presente fase in ragione dell'opinabilità della valutazione dei fatti accertati.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e compensa le spese della fase di legittimità.

Roma, il 25.10.2012

Il Presidente

(Dott. Donato Pletteda)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 7 GEN. 2013



Il Funzionario Giudiziale
Luisa PASTINETTI

Ric. 2011 n. 06803 sez. M1 - ud. 25-10-2012

-4-